



**CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI
LAVORO**

**REGOLAMENTO DELLE
PROCEDURE
DISCIPLINARI**

*Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 25 settembre 2014
Modificato con Delibera n. 23 del 27 febbraio 2015
e ulteriormente modificato con Delibera n. 229 del 13 giugno 2019*

Indice

<i>Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Disciplina</i>	3
<i>Art. 2 - Ruolo del Consiglio Provinciale</i>	3
<i>Art. 3 - Formazione fascicolo</i>	3
<i>Art. 4 - Registro dei procedimenti disciplinari</i>	3
<i>Art. 5 - Funzioni amministrative</i>	4
<i>Art. 6 - Formazione del Collegio</i>	4
<i>Art. 7 - Valutazione preliminare dei fatti</i>	4
<i>Art. 8 - Approfondimenti nella fase preliminare</i>	4
<i>Art. 9 - Esito della fase preliminare</i>	5
<i>Art. 10 - Conflitto di competenza</i>	5
<i>Art. 11 - Archiviazione</i>	5
<i>Art. 12 - Termine istruttoria preliminare</i>	5
<i>Art. 13 - Avvio dell'azione disciplinare</i>	5
<i>Art. 14 - Cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti</i>	6
<i>Art. 15- Assistenza tecnica</i>	6
<i>Art. 16 - Istruttoria</i>	6
<i>Art. 17 - Astensione e ricusazione</i>	6
<i>Art. 18 - Convocazione per la discussione</i>	6
<i>Art. 19- Sospensione del procedimento</i>	7
<i>Art. 20 - Discussione</i>	7
<i>Art. 21 - Decisione</i>	7
<i>Art. 22 - Forma della decisione</i>	8
<i>Art. 23 - Efficacia della decisione</i>	8
<i>Art. 24 - Notifica e comunicazione della decisione</i>	8
<i>Art. 25 - Durata del procedimento</i>	8
<i>Art. 26 - Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale</i>	8
<i>Art. 27 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi</i>	9
<i>Art. 28 - Modalità di presentazione del ricorso</i>	9

<i>Art. 29 - Istanza di sospensione</i>	9
<i>Art. 30 - Funzioni amministrative</i>	10
<i>Art. 31 - Istituzione registro dei ricorsi disciplinari</i>	10
<i>Art. 32 - Adempimenti del Consiglio Nazionale di Disciplina</i>	10
<i>Art. 33 - Formazione del Collegio</i>	10
<i>Art. 34 - Assistenza tecnica</i>	10
<i>Art. 35 - Astensione e ricusazione</i>	11
<i>Art. 36 - Memorie difensive e documentazione</i>	11
<i>Art. 37 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso</i>	11
<i>Art. 38 - Rinuncia</i>	11
<i>Art. 39 - Discussione del ricorso</i>	11
<i>Art. 40 - Decisione</i>	12
<i>Art. 41 - Notifica della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale</i>	12
<i>Art. 42 - Disposizioni transitorie e finali</i>	12

CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Attribuzioni del Consiglio di Disciplina

1. L'azione disciplinare nei confronti del Consulente del Lavoro, del praticante consulente del lavoro e delle società tra professionisti (STP) iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro è esercitata dal Consiglio di disciplina istituito presso il Consiglio Provinciale nel quale i soggetti risultano iscritti.
2. Il Consiglio di disciplina territoriale inizia il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale:
 - a) su segnalazione del Consiglio Provinciale, del Consiglio Nazionale;
 - b) su richiesta del Pubblico Ministero;
 - c) su richiesta di coloro che abbiano ricevuto pregiudizio dalla condotta dei soggetti di cui al primo comma;
 - d) quando ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti.
3. Il Consiglio di disciplina deve comunicare al Consiglio Provinciale dell'Ordine l'inizio del procedimento disciplinare.

Art. 2 - Ruolo del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine nel procedimento disciplinare ha il ruolo di parte.
2. Il Consiglio Provinciale che riceve un esposto o viene comunque a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti riguardanti un iscritto, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Disciplina competente, trasmettendogli la relativa documentazione.
3. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine trasmette al Consiglio di disciplina gli eventuali provvedimenti disciplinari comminati a carico dell'iscritto.

Art. 3 - Formazione fascicolo

1. Il Consiglio di Disciplina a seguito di esposto, denuncia, richiesta, segnalazione o rilevazione di fatti, disciplinarmente rilevanti, riguardanti un iscritto all'Ordine, un iscritto al registro praticanti o una STP iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro, forma il fascicolo d'ufficio.

Art. 4 - Registro dei procedimenti disciplinari

1. Il Consiglio di Disciplina territoriale, istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari.
2. Sul registro di cui al comma uno devono essere annotati:
 - a) la data di ricezione dell'esposto, denuncia, segnalazione, o di acquisizione delle notizie su fatti disciplinarmente rilevanti;
 - b) il numero d'Ordine attribuito;

- c) le generalità dell'iscritto sottoposto a procedimento;
- d) la composizione del Collegio giudicante e l'indicazione del relatore;
- e) gli estremi della decisione adottata all'esito della fase preliminare del procedimento;
- f) la data della delibera di apertura del procedimento disciplinare;
- g) gli estremi della decisione del Collegio di disciplina ed il relativo dispositivo.

Art. 5 - Funzioni amministrative

1. Il Consiglio di Disciplina territoriale competente cura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e la trasmissione delle notifiche inerenti l'intero procedimento, provvedendo all'archiviazione, alla tenuta ed alla conservazione dei fascicoli.
2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dota il Consiglio di Disciplina degli strumenti e delle risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. Nell'ipotesi di competenza devoluta a norma dell'art. 3 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, gli strumenti e le risorse di cui al precedente comma 2, sono a carico del Consiglio Provinciale dell'Ordine presso cui è istituito il Consiglio di Disciplina indicato dal Ministero.

Art. 6 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale nomina il Collegio giudicante, indicando il Relatore, come previsto all'art. 10 del Regolamento dei Consigli di Disciplina, adottando ogni conseguente provvedimento di sua competenza.
2. Le sedute del Collegio non sono aperte al pubblico.

CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Art. 7 - Valutazione preliminare dei fatti

1. Il Collegio di Disciplina territoriale, incaricato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Consigli di Disciplina valuta in via preliminare:
 - a) la propria competenza territoriale e per materia;
 - b) la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia.

Art. 8 - Approfondimenti nella fase preliminare

1. Il Collegio di Disciplina territoriale può acquisire ulteriori elementi in relazione ai fatti sottoposti al suo esame, assumere chiarimenti anche orali dall'esponente e da persone informate sui fatti dandone immediata comunicazione al Consulente del Lavoro, praticante o STP destinatari dell'eventuale azione disciplinare, anche invitandoli ad un colloquio preliminare al fine di chiarire i fatti e le notizie segnalate.

2. E' facoltà dei soggetti indicati nel precedente comma, farsi assistere da persona di propria fiducia.
3. L'invito a comparire deve essere trasmesso all'interessato con raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata e deve contenere una sintetica descrizione dei motivi per cui è stato richiesto l'intervento del Collegio di Disciplina territoriale.
4. Dell'eventuale audizione nella fase preliminare del procedimento dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, oppure dell'esponente o di altre persone dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dai soggetti interessati.
5. Il verbale di audizione deve essere firmato anche dal Presidente del Collegio giudicante.

Art. 9 - Esito della fase preliminare

1. Il Collegio di Disciplina territoriale, esaurito l'esame preliminare decide:
 - a) la propria incompetenza per materia o territoriale trasmettendo gli atti all'organo giudicante competente, dandone comunicazione all'interessato al procedimento e al Consiglio Provinciale competente;
 - b) l'archiviazione;
 - c) l'avvio dell'azione disciplinare.

Art. 10 - Conflitto di competenza

1. Sui conflitti di competenza territoriale sollevati dai Consigli di Disciplina, la decisione è demandata al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 11 - Archiviazione

1. Il Collegio di Disciplina territoriale dispone l'archiviazione qualora:
 - a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;
 - b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari.
2. Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere notificato all'interessato, al Consiglio Provinciale ed al Pubblico Ministero competenti, nonché comunicato all'esponente.
3. Il provvedimento può essere impugnato, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, dal Pubblico Ministero e dall'interessato.

Art. 12 - Termine istruttoria preliminare

1. La fase preliminare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante e del Relatore.

CAPO III – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 13 – Avvio dell'azione disciplinare

1. La delibera dell'avvio dell'azione disciplinare deve essere notificata, a cura del Collegio di

Disciplina territoriale nominato, all'incoltato mediante posta certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel luogo dell'ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell'iscritto o del praticante, o delle STP nonché al Consiglio Provinciale competente.

2. Nella delibera devono essere riportati gli specifici capi d'incoltazione, l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti, nonché il termine per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa refusione dei costi di segreteria.

Art. 14 – Cancellazione dall'Albo o dal Registro dei Praticanti

1. L'eventuale cancellazione dell'incoltato dall'Albo o Registro dei praticanti nelle more del procedimento comporta la sospensione del procedimento stesso.

2. Qualora l'incoltato si iscriva nuovamente all'Albo o al Registro Praticanti nei cinque anni successivi il procedimento riprende d'ufficio.

3. Decorsi cinque anni dall'inizio della sospensione senza che l'incoltato abbia chiesto nuova iscrizione all'Albo o al Registro Praticanti, il procedimento si estingue.

4. Qualora la cancellazione dell'incoltato dall'Albo o dal Registro dei praticanti intervenga successivamente all'assunzione della decisione da parte della Consiglio di Disciplina Territoriale o del Consiglio di Disciplina Nazionale, l'applicazione della sanzione disciplinare, ove non eseguita, rimane sospesa sino all'eventuale reinscrizione dell'incoltato.

Art. 15- Assistenza tecnica

1. È data facoltà all'incoltato di difendersi personalmente o farsi assistere da persona di sua fiducia, nonché di eleggere il domicilio presso un difensore o un delegato con atto in calce alle memorie o atto separato depositato in segreteria.

Art. 16 - Istruttoria

1. Il Collegio di Disciplina può richiedere, anche d'ufficio tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Il Collegio può avvalersi delle prove documentali e testimoniali indicate dalle parti, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice.

2. Per la decisione il Collegio di Disciplina può utilizzare i documenti e le prove assunte nella fase istruttoria preliminare nonché utilizzare le dichiarazioni rese dall'incoltato nell'audizione della fase preliminare.

Art. 17 - Astensione e ricsuzione

1. Qualora vengano presentate istanze di ricsuzione o astensione, ai componenti del Collegio di Disciplina territoriale si applica l'articolo 11 del Regolamento dei Consigli di Disciplina.

Art. 18 - Convocazione per la discussione

1. Esaurita l'istruttoria di cui al precedente art. 16, il Presidente del Collegio di Disciplina territoriale fissa la data di discussione del procedimento e ne dà comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto a

procedimento disciplinare ed al Consiglio Provinciale dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto con almeno 20 giorni di preavviso, invitandoli a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina territoriale.

2. Contestualmente, dovrà essere comunicata all'incolpato ed al Consiglio Provinciale la facoltà di farsi assistere, avvertendoli che ove non si presentino o non facciano pervenire alcuna memoria difensiva entro il decimo giorno precedente la data della discussione, né dimostrino un legittimo impedimento, si procederà in loro assenza.

Art. 19- Sospensione del procedimento

1. Il Collegio può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ogniqualvolta ritenga necessario attendere l'esito di un procedimento penale.
2. L'ordinanza di sospensione sarà resa nota alle parti entro i trenta giorni successivi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La sospensione interrompe i termini di prescrizione dell'azione disciplinare.
4. La cessazione della sospensione implica l'applicazione delle procedure previste all'art. 16 del presente regolamento.
5. Il Collegio può inoltre disporre l'eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione.

CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 20 - Discussione

1. Nella seduta fissata per la discussione il relatore espone al Collegio i fatti per i quali si procede.
2. Il Presidente invita la parte incolpata e/o il difensore, se presenti, ad esporre le ragioni in difesa.
3. Successivamente, lo stesso Presidente, invita il rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Ordine, se presente, a spiegare le proprie ragioni.
4. E' facoltà dei Consiglieri rivolgere domande alle parti sui fatti inerenti il procedimento.
5. Se alla seduta fissata per il procedimento la parte incolpata o un suo delegato non sono comparsi, il Collegio di Disciplina territoriale, verificata la regolarità e la tempestività della convocazione, procede in sua assenza facendone menzione nella decisione.
6. Qualora sia accertata l'irregolarità, la tardività o comunque la inefficacia della convocazione, il Presidente del Collegio ne dispone il rinnovo.

Art. 21 - Decisione

1. Ultimata la discussione, il Collegio di Disciplina territoriale, in seduta riservata, delibera:
 - a) il proscioglimento;
 - b) l'applicazione della sanzione disciplinare per i fatti addebitati.

2. Al termine della Camera di Consiglio il Presidente legge immediatamente il dispositivo.

Art. 22 - Forma della decisione

1. La decisione, sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal Relatore, contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi, è depositata e annotata nel registro di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo.

Art. 23 - Efficacia della decisione

1. Le decisioni del Consiglio di Disciplina diventano esecutive dal 90 giorno successivo alla notifica del provvedimento.

2. Nei casi di provvedimenti comminati di diritto o nei casi di particolare gravità il Consiglio di Disciplina può disporre l'immediata esecutività del provvedimento.

Art. 24 - Notifica e comunicazione della decisione

1. La decisione è notificata a mezzo della posta elettronica certificata del Consiglio di Disciplina territoriale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal deposito, all'incolpato ed al Consiglio Provinciale, nonché, nella sola ipotesi in cui la decisione riconosca responsabilità disciplinare, anche ai soggetti indicati nell'art. 36 della legge 12/1979.

2. Nella comunicazione devono essere evidenziati i termini e le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale.

3. La decisione è altresì comunicata all'esponente.

Art. 25 - Durata del procedimento

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla data di delibera dell'avvio dell'azione disciplinare.

2. Eventuali proroghe, comunque non superiori ad ulteriori sessanta giorni, devono essere adeguatamente motivate.

CAPO V - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 26 - Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Disciplina territoriale è ammesso ricorso avanti al Consiglio di Disciplina Nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

- a) il Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati;
- b) il Consiglio dell'Ordine presso cui il Consulente del Lavoro è iscritto, per ogni decisione;
- c) il Pubblico Ministero.

Art. 27 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, devono contenere:
 - a) l'intestazione al Consiglio di Disciplina Nazionale;
 - b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza;
 - c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato;
 - d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente;
 - e) la sottoscrizione del ricorrente.
2. La mancanza dei requisiti di cui al presente articolo comportano l'inammissibilità del ricorso, conformemente a quanto disposto dall'art. 125 del codice procedura civile.

Art. 28 - Modalità di presentazione del ricorso

1. Il ricorso innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, deve essere presentato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione emessa dal Collegio di Disciplina territoriale.
2. Il ricorso deve essere corredato da:
 - a) copia della decisione impugnata;
 - b) copia della notifica o del documento che evidenzia la data di ricevimento del provvedimento contestato;
 - c) i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi.
3. Copia del ricorso viene trasmessa dal Consiglio di Disciplina Nazionale alla controparte almeno 20 giorni prima della disposta seduta di discussione.

Art. 29 - Istanza di sospensione

1. Il ricorrente può presentare al Consiglio di Disciplina Nazionale istanza di sospensione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di Disciplina territoriale, allegando a giustificazione della richiesta, i motivi di urgenza e gravità conseguenti alla esecuzione del provvedimento disciplinare.
2. L'istanza di sospensione del provvedimento, qualora non contenuta nel ricorso, può essere presentata separatamente.
3. Il Collegio può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare adottato, comunicando la decisione all'interessato ed al Consiglio Provinciale entro i cinque giorni successivi.

CAPO VI - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 30 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative di segreteria del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal personale della segreteria del Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale provvede a dotare il Consiglio di Disciplina Nazionale degli strumenti e delle risorse necessarie per il suo corretto funzionamento.

Art. 31 - Istituzione registro dei ricorsi disciplinari

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale, istituisce apposito registro, anche telematico, nel quale vengono annotati cronologicamente i ricorsi disciplinari.
2. Sul registro devono essere annotati:
 - a) la data di presentazione del ricorso;
 - b) il numero d'Ordine attribuito;
 - c) l'indicazione delle parti;
 - d) la composizione del Collegio giudicante ed il relatore;
 - e) la data di discussione del ricorso;
 - f) la data del deposito in segreteria della decisione adottata dal Collegio ed i relativi estremi.

Art. 32 - Adempimenti del Consiglio Nazionale di Disciplina

1. A cura del Consiglio di Disciplina Nazionale vengono annotate, nel repertorio e a margine del ricorso, la data di presentazione o di ricevimento ed il numero di protocollo assegnato.
2. Successivamente, provvede a:
 - a) formare il fascicolo d'ufficio contenente il ricorso ed il fascicolo di primo grado da richiedere al Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato;
 - b) custodire tutti i fascicoli relativi ai ricorsi disciplinari.

Art. 33 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, pervenuto il ricorso in segreteria, provvede a nominare il Collegio come previsto dal Regolamento dei Consigli di Disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

Art. 34 - Assistenza tecnica

1. È data facoltà al ricorrente di difendersi personalmente o farsi assistere da persona di fiducia nonché di eleggere il domicilio presso un difensore e/o delegato.

2. Ai fini della validità del conferimento del suddetto mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine entro il termine fissato per la discussione.

Art. 35 - Astensione e ricusazione

1. Qualora vengano presentate istanze di ricusazione o astensione, ai componenti del Collegio di Disciplina Nazionale si applica l'articolo 17 del Regolamento dei Consigli di Disciplina.

Art. 36 - Memorie difensive e documentazione

1. Presso il Consiglio di Disciplina Nazionale il ricorrente ed il Consiglio Provinciale, possono prendere visione degli atti e richiedere copie, nonché presentare memorie e documenti fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

Art. 37 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina Nazionale fissa la data della seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o con posta raccomandata con avviso di ricevimento, alle parti, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.

2. Il Presidente del Collegio, a mezzo di posta elettronica certificata, trasmette con sollecitudine al relatore il fascicolo.

3. Il Collegio può chiedere alle parti, con posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte.

Art. 38 - Rinuncia

1. In qualunque fase della controversia il ricorrente può rinunciare al ricorso, con dichiarazione sottoscritta. La rinuncia estingue il procedimento. Il Consiglio di Disciplina Nazionale deve comunicare alla controparte la rinuncia del ricorrente.

Art. 39 - Discussione del ricorso

1. Nella seduta stabilita per la discussione, il Collegio verifica le condizioni di ammissibilità e di procedibilità del ricorso. In caso di mancata costituzione della controparte per mancata notifica del ricorso, il Collegio rinvia la discussione provvedendo alla relativa notifica.

2. Verificata la regolarità degli atti il relatore illustra al Collegio i fatti che hanno determinato la decisione impugnata ed i motivi del ricorso.

3. Il Presidente del Collegio invita il ricorrente e successivamente la controparte, o i loro difensori, ad esporre le proprie argomentazioni.

4. I componenti del Collegio possono rivolgere agli interessati richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso.

5. Se dalla discussione del ricorso emerge la necessità di approfondire l'istruttoria, il Collegio può deliberare il rinvio ed il Presidente ne dà comunicazione agli interessati.

6. Ultimata la discussione, si invitano i presenti ad abbandonare l'aula ed il Collegio decide sul ricorso. A tale scopo il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri votando per ultimo.
7. La decisione è adottata a maggioranza.
8. Terminata la votazione, viene data lettura alle parti del dispositivo della decisione che viene depositato in segreteria.

Art. 40 - Decisione

1. La decisione del ricorso, depositata in segreteria entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo, deve contenere:
 - a) la data della pronuncia;
 - b) l'oggetto dell'impugnativa;
 - c) una sintesi dello svolgimento del procedimento;
 - d) la motivazione;
 - e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore.
2. Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale diventano esecutive dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica.

Art. 41 - Notifica della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. La decisione deve essere notificata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, alle parti nonché ai soggetti di cui all'art. 36 della legge 12/1979 entro i quindici giorni successivi all'avvenuto deposito.
2. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria competente entro 60 giorni dalla notifica.

Art. 42 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.
2. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinati dal "Regolamento delle procedure disciplinari" approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 310 del 25 settembre 2014, e modificato con delibera n. 23 del 27 febbraio 2015.
3. Il Presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine.